

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I DEGENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CON UTILIZZO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Allegato 2. Apposita sottoscrizione ex art. 1341 c.c.

| - L'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione IRCCS (d'ora in poi, per |
|---|
| brevità, ISMETT), con sede legale e domicilio fiscale in, CAP Palermo (PA), |
| codice fiscale e P.I. n, rappresentato da, nato a il, che |
| interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione; |
| e |
| - L'Aggiudicatario (d'ora in poi, per brevità,), con sede legale e domicilio fiscale in |
| , CAP |
| , nato a il, che interviene nel presente atto nella sua qualità di |
| , come da Visura |
| Le parti, così come sopra individuate e rappresentante dichiarano di approvare specificatamente, ai |
| sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole contenute nella scrittura privata indicata in epigrafe, a |
| cui la presente è all egata <i>sub</i> doc. 2 : |

<< 8. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio disciplinato dal presente capitolato deve considerarsi, a tutti i fini di legge, "servizio pubblico essenziale" e non è suscettibile di interruzione in nessun caso dovendo essere garantito anche in caso di sciopero. A tal fine l'Impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla L. 146/1990 e s.m.i.

La mancata consegna del pasto protratta per mezz'ora oltre il limite massimo del range orario stabilito si configura quale interruzione di servizio.

In caso di fermo tecnico o guasto totale o parziale degli impianti del centro di cottura, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunque garantire in altro modo a proprie spese la fornitura di tutte le tipologie di pasto, nelle quantità e qualità occorrenti, nel rispetto delle norme del Reg. CE 852/2004 e del presente capitolato.



36. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere intestate a:

ISMETT Srl – Discesa dei Giudici, 4 – 90133 Palermo – Partita IVA n. 04544550827.

L'Impresa fatturerà su base mensile i soli pasti erogati durante il mese di riferimento, ai prezzi di aggiudicazione per ciascuna tipologia di pasto.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni data ricevimento fattura tramite bonifico bancario, previa verifica di avvenuta regolare effettuazione del servizio nel mese di riferimento.

Si specifica che ISMETT è stato inserito nell'elenco tenuto dal M.E.F. dei soggetti interessati all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – split payment – di cui all'art. 17ter D.P.R. n. 633/1972. Per effetto del sopra menzionato meccanismo, l'importo dell'I.V.A. verrà versato da ISMETT direttamente all'Erario. Nel predisporre le fattura verso lo scrivente Istituto, l'aggiudicatario della fornitura in argomento dovrà pertanto tenere adeguatamente conto di quanto sopra specificato. Le fatture, salvo le eccezioni previste dalla normativa, dovranno essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell'art. 1 comma 916 della Legge di Bilancio 2018. A tal fine, si comunica di utilizzare per l'indirizzo di posta elettronica certificata contabilita.ismett@pec.it e per il codice destinatario esclusivamente il codice "6EQLHBO". In nessun caso dovrà essere inserito come codice univoco d'ufficio il codice IPA dell'Istituto.

Con la partecipazione alla gara, l'Impresa concorrente si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3. In tal senso, si precisa che, in sede di sottoscrizione contrattuale, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire l'indicazione del conto o dei conti dedicati e l'indicazione delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui già menzionati conti, pena la nullità assoluta del contratto.

Si precisa altresì che l'Aggiudicatario non può in nessun caso interromperlo, neanche nell'ipotesi di presunto ritardo nel pagamento da parte di ISMETT di fatture emesse dall'Aggiudicatario e per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Un'interruzione, anche nel caso sopra citato, equivarrebbe ad un'interruzione di pubblico servizio, esponendo dunque l'Aggiudicatario che se ne rendesse responsabile a tutte le conseguenze civili e penali prescritte dalla legislazione italiana.

37. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.



La revisione dei prezzi viene attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III dell'Allegato II.2bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici PC – Prezzi al consumo Prodotti alimentari e bevande analcoliche (01) e Indice generale senza tabacchi (00ST) in quanto l'appalto risulta associato al seguente codici CPV 553000 00-3 – Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti.

I pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti sono i seguenti: Prodotti alimentari e bevande analcoliche (01): peso ponderale 70; Indice generale senza tabacchi (00ST): peso ponderale 30.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 dell'Allegato II.2bis del Codice.

La stazione appaltante si impegna a monitorare l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con frequenza semestrale e comunque con frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi sono le sequenti:

- la revisione dei prezzi è operata sulla base di un'istruttoria condotta dal DEC e dal RUP e sottoposta all'approvazione dell'organo competente di ISMETT;
- in seguito ISMETT comunica all'appaltatore i nuovi prezzi a seguito della revisione, da applicare alle prestazioni ancora da eseguire. L'appaltatore potrà fatturare l'importo derivante dalla revisione dei prezzi contrattuale nella prima fattura successiva alla comunicazione, secondo le modalità previste dall'art. 36 del capitolato.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 dell'Allegato II.2-bis del Codice, quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice, la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del



contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, ai sensi della presente condizione, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.

In caso di ricorso al subappalto, con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, il contratto di subappalto dovrà necessariamente contenere clausole di revisione prezzi, determinate secondo guanto previsto dall'art. 119, comma 2-bis, del Codice.

Per tutto quanto qui non disposto si rinvia alla disciplina prevista dall'Allegato II.2-bis del Codice.

38. RECESSO

All'ISMETT è inoltre riconosciuto il diritto di recesso unilaterale anticipato in qualunque epoca, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lqs. 36/2023, nei sequenti casi:

- a) qualora nel corso dell'appalto, la Consip S.p.A. o la CUC Regione Sicilia attivino una convenzione, oppure un accordo quadro, oppure altro strumento di acquisto, avente analogo oggetto del presente appalto e se ne ricorrono i presupposti di legge;
- b) in caso di gravi motivi imprevisti ed imprevedibili di interesse pubblico.

39. CONTESTAZIONI, APPLICAZIONE DELLE PENALI E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La Stazione Appaltante, a seguito dei controlli effettuati ed in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati nel presente capitolato, notificherà all'Aggiudicatario eventuali prescrizioni alle quali esso dovrà uniformarsi entro il tempo massimo di otto giorni di calendario e consecutivi, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione.

L'Aggiudicatario è obbligato a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dalla Stazione Appaltante, in relazione alle contestazioni mosse. Trascorso inutilmente il tempo massimo previsto, se l'Aggiudicatario non avrà esibito nessuna controdeduzione probante o in caso di non accoglimento delle giustificazioni, la Stazione Appaltante applicherà una penale per ogni difformità esecutiva rilevata individuata, a seconda della gravità, in un minimo di \in 50,00 e un massimo di \in 1.000,00. Si precisa che in caso di più difformità rilevate nello stesso giorno, l'importo delle penali applicate a penale non potrà comunque superare l'importo di \in 1.500,00.

Inoltre, in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4, dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice, saranno applicate delle penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00.



Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, in caso di maggior tempo impiegato dall'Aggiudicatario nell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto dell'appalto, qualora non giustificato da sospensioni e/o variazioni ordinate dal Direttore dell'Esecuzione ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale, nella misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

In ogni caso, l'applicazione delle penali non potrà superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali è effettuata mediante trattenuta del relativo importo dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva alla contestazione delle penali.

ISMETT potrà risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle sequenti condizioni:

- modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- dopo n. 3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del fornitore e, comunque, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ferma restando l'applicazione della relativa penale derivante da difformità esecutiva;
- interruzione del servizio in violazione dell'art. 8 del presente Capitolato;
- qualora non siamo rispettati da parte dell'impresa aggiudicataria, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
- nel caso di mancata corresponsione da parte dell'impresa aggiudicataria, delle paghe ai propri dipendenti;



- gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di sottoposizione dell'Impresa aggiudicataria a fallimento; il contrattosi riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento, fatto salvo il diritto di ISMETT di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione delle forniture.

ISMETT risolverà il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- in caso di perdita dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni e le spese conseguenti a detta risoluzione.

40. CONTESTAZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE

Per le contestazioni e riserve si applica la disciplina di cui all'art. 34 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto segue.

Le riserve devono essere formulate dall'aggiudicatario per iscritto e trasmesse tramite PEC al RUP entro 48 ore dall'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

Le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità esecutive previste dal presente capitolato;



- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'aggiudicatario, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia formulato.

Le riserve e le contestazioni non espressamente confermate dall'aggiudicatario entro 20 giorni dalla scadenza originaria del contratto si intendono abbandonate. Il DEC formula e comunica al RUP il parere di competenza sulla fondatezza delle riserve o contestazioni di volta in volta, ovvero, al più tardi, entro 25 giorni dalla scadenza del contratto. La decisione finale è comunicata dal RUP all'aggiudicatario entro i successivi 30 giorni.>>

| Palermo/ Data della firma digitale | |
|-------------------------------------|--------------|
| Per l'aggiudicatario | Per l'ISMETT |
| | |